

## CONTRATTO DI APPALTO

*Per i lavori di Manutenzione tramite consolidamento e stabilizzazione della strada principale ghiajata e della pista ciclabile esistenti all'interno dell'Azienda "Vallevecchia".*

**CUP E67H14003080002 – CIG 6651497CF4**

oooooooooooo

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno ..... (.....) del mese di Maggio in Legnaro (PD), presso la sede dell'Azienda "Veneto Agricoltura" in Viale dell'Università n. 14,

### TRA

- l'Azienda Regionale "**Veneto Agricoltura**" con sede in Legnaro (PD) — Viale dell'Università n. 14 c/o Agripolis — codice fiscale: 92121320284, di seguito denominata anche "Azienda" o "Stazione appaltante" in persona del Commissario Liquidatore Dr. Nezzo Giuseppe, nato a Badia Polesine (RO) il 04/10/1950, il quale interviene in quest'atto in nome ed in legale rappresentanza dell'Azienda, in esecuzione della DCL n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### E

-  
l'Impresa.....  
, di seguito denominate anche "Ditta appaltatrice" o "aggiudicataria", in persona del legale rappresentante ....., residente a ....., Via.....;

### premesso

- che con Disposizione del Commissario Straordinario di Veneto

Agricoltura n. 450 del 28.11.2014 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *Manutenzione tramite consolidamento e stabilizzazione della strada principale ghiaziata e della pista ciclabile esistenti all'interno dell'Azienda di "Vallevecchia" in Comune di Caorle (VE)*, per l'importo complessivo di € 172.949,40 + IVA di legge;

- che è stata esperita procedura negoziata per l'individuazione dell'appaltatore al quale affidare l'esecuzione dei lavori in epigrafe indicati per un importo a base d'appalto di € 169.949,40 per lavori a misura da assoggettare a ribasso ed € 3.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; lavori classificati nella categoria prevalente di opere OG3.

- che è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa ..... che ha offerto uno sconto del .....% sulla base d'appalto, e quindi per il prezzo complessivo di euro ..... (euro .....) come da offerta che si allega al presente atto;

- che l'appaltatore risulta in possesso dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale sia di ordine speciale, necessari per l'assunzione dell'appalto di che trattasi;

- che l'appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. 81/2008;

- che con Decreto della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali n. ... del ... sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;

- che sono trascorsi ..... gg. dalla data dell'ultima comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 la dichiarazione datata 20/01/2014 circa la composizione societaria;

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, il Responsabile Unico del Procedimento e l'appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto in data ....., del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto.**

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di tutti i lavori e forniture previste per il consolidamento e la stabilizzazione della strada principale ghiaia e della pista ciclabile ubicata a "Vallevecchia" in comune di Caorle, così come meglio identificati nel Capitolato speciale d'Appalto (d'ora in avanti denominato per brevità CSA) e nei documenti di progetto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto .**

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro.....(.....), oneri fiscali esclusi, di cui euro 3.000,00 (euro tremila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il contratto è stipulato "a misura". Trattandosi di contratto con

corrispettivo a misura, ciascuna rata del prezzo d'appalto verrà determinata ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;

3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alla quantità effettivamente eseguita. Perciò le cifre relative all'importo complessivo presunto delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte e soppressioni di qualsiasi natura e specie che la Direzione dei lavori riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e le condizioni previste dal D.P.R. n. 207/2010 art. 161, 162 e 163.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza.

### **Articolo 3. Condizioni generali di contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, dalla lettera d'invito protocollo n. 29866 del 24/10/2013 (d'ora in avanti, per brevità, lettera d'invito), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo.

#### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore elegge domicilio nel territorio comunale ed in particolare presso gli uffici comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si obbliga a conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. In tal caso l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione .

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori in oggetto sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data

..... La riserva si intenderà sciolta dopo il perfezionamento del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui sopra, ivi compresi i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

#### **Articolo 6. Penali per ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. La penale trova applicazione anche negli altri casi previsti dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Qualora la misura complessiva delle penali applicate venga a superare il 10% dell'importo contrattuale netto di aggiudicazione, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto con riserva del risarcimento del danno .

#### **Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. É ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di cause di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i quattro mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal CSA nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.

2. In ogni caso si intendono compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 22 del CSA.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita dall'appaltatore.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore in tutti i casi è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione della parte a misura è effettuata ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali calcolate in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può



controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura con gli stessi criteri stabiliti per lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/06, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del CSA.

## **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 , del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati nel rispetto di quanto previsto nel Capo IV del CSA.

3. Ai fini della tracciabilità, il Codice CIG attribuito al contratto è il seguente:

La ditta dichiara quanto segue:

a) che gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al contratto sopra indicato sono i seguenti:

-

b) che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

-

c) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e di inserire tale clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti. Prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

d) di impegnarsi a dare immediata comunicazione a Veneto Agricoltura ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia di inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

e) di impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la presente dichiarazione

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è pagato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo a carattere provvisorio.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

### **Articolo 13 . Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo del collaudo dovrà essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione sia approvato.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo; resta in facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Articolo 14. Risoluzione del contratto.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla Legge, la stazione

appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'articolo 28 del CSA, oltre che nei casi di violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

2. La risoluzione del contratto, inoltre, è possibile su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 15. Controversie.**

1. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli art. 239 e 240 del D. Lgs. 163/06 saranno attribuite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria Foro di Padova.

#### **Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 6 del CSA.

2. L'appaltatore altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

3. In particolare l'appaltatore:

- a) ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) deve rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in

materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'assolvimento dei suddetti obblighi contributivi, attestato dalla dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti (DURC), costituisce condizione per il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per la prestazione oggetto del contratto.

4. Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

5. In ogni altro caso di inottemperanza di obblighi relativi ai punti suddetti accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del saldo, destinando la somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 266/2002, l'appaltatore ha presentato dichiarazione inerente la regolarità contributiva delle seguenti posizioni: INPS sede di Vicenza, matricola n. 9104229108; INAIL sede di Vicenza matricola n. 4330499.

7. VENETO AGRICOLTURA ha acquisito Certificato Unico di regolarità Contributiva - DURC - attestante la regolarità dei versamenti agli enti

previdenziali ed assicurativi in data .....

**Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore ha depositato con nota in data ....., presso la stazione appaltante, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dalla stazione appaltante.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, elaborato dalla stazione appaltante ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1 formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Il personale occupato in cantiere deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

**Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia- Protocollo di legalità.**

1. Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale in base alla comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Padova prot. n. 19442.13 del 08/01/2014;

2. L'appaltatore, inoltre, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

4. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno. Ove possibile le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

5. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A del Protocollo di legalità, una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del



subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggiore danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

6. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 06/09/1982 n. 629, convertito nella legge 726/1982, e successive integrazioni – al fine del gradimento dell'impresa sub-affidataria.

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 6.

#### **Articolo 19. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto dell'articolo

118 del D. Lgs. 163/2006 e dei limiti di legge, l'appaltatore può subappaltare i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG2.

3. Qualora la richiesta di affidare parte delle lavorazioni in subappalto pervenisse incompleta dei documenti elencati nella lettera d'invito, tale richiesta non sarà presa in considerazione e non decorreranno i termini del silenzio assenso.

4. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13/10/2010 n. 136. L'assenza di tale causa comporta la nullità del subcontratto.

5. In caso di sub-contratti, ai sensi dell' art. 118, comma 11 del D. Lgs 163/06, l'appaltatore dovrà produrre al RUP, unitamente alla comunicazione di ingresso in cantiere del sub-contraente, la documentazione richiesta dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. 81/08 del sub-contraente stesso.

6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

7. Come previsto nel Protocollo di Legalità, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle

operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

#### **Articolo 20 . Garanzie fideiussorie.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva come prevista dall'art. 113 del D.Lgs 163/06, mediante polizza fidejussoria Elite Insurance n. 075046/DE del 20/01/2014 rilasciata da Olimpia Agency Srl, Ag. di Roma, per un importo di euro 22.895,64;

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

3 . La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs n. 163/06, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al

riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza assicurativa n. 56203550 del 21/01/2014 rilasciata da Liguria Assicurazioni Spa, agenzia di Treviso, per i seguenti massimali:

- a) € 208.142,19 per danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei ;
- b) € 50.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c) € 10.000,00 per demolizione e sgombero;
- d) € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.**

1 . Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000 per quanto vigente ed applicabile;
- b) lettera d'invito protocollo n. ... del ....;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto,
- d) elaborati grafici progettuali;
- e) piani di sicurezza di cui all' articolo 17 del presente contratto.

Viene invece materialmente allegata al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale, l'offerta formulata dalla Ditta in sede di gara.

2 . In caso di contrasto tra disposizioni regolanti la medesima materia, fatto

salvo quanto previsto da norme imperative, si considerano applicabili al presente rapporto contrattuale le clausole contenute nei documenti che di seguito sono indicati secondo l'ordine di priorità di loro applicazione: a) lettera d'invito; b) contratto d'appalto; c) Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il Capitolato Generale d' Appalto approvato con D.M. n. 145/00 per le parti non abrogate.

**Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui esso è soggetto all'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

**Articolo 25. Trattamento dei dati personali**

1. Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali dell'

appaltatore sarà effettuato dalla stazione appaltante, o da suoi incaricati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente al fine di consentire la gestione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

2. All'impresa appaltatrice è riconosciuta la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali dell'appaltatore è il Commissario Liquidatore Giuseppe Nezzo, viale dell'Università 14 Legnaro (PD).

Il presente contratto consta di n. 22 fogli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Legnaro, li

Veneto Agricoltura	La ditta aggiudicataria
Il Commissario Liquidatore	Il Legale Rappresentante
- dr. Giuseppe Nezzo -	- ..... -

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Ditta Aggiudicataria dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 6, 14, 15, 19 e 21 del presente contratto.

La ditta aggiudicataria  
Il Legale Rappresentante  
- .... -